

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia : UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni Sede Legale in Italia - Autorizzata con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)



Prodotto : UCATutela
Azienda - Personale Apicale
ed. 12/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, con studio nel Distretto di Corte d'Appello competente, compreso per la fase giudiziale Avvocato domiciliatario o spese di trasferta del legale con studio non ricompreso nel Distretto di Corte d'Appello competente, per l'assistenza tecnica dell'Assicurato per vertenze relative all'attività aziendale dichiarata in Polizza.
Opzione A: libera scelta del legale e del perito da parte dell'Assicurato dalla fase giudiziale.
Opzione B: libera scelta del legale e del perito da parte dell'Assicurato dalla fase stragiudiziale.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali a favore del Contraente per fatti penalmente rilevanti o violazioni di carattere amministrativo dei quali sia chiamata a rispondere in relazione a comportamenti posti in essere o attribuiti ai soggetti assicurati.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali in sede penale e per illeciti amministrativi per il Personale Apicale assicurato. Oltre a tale garanzia, può essere stipulata l'opzione aggiuntiva in sede civile che prevede il pagamento delle spese legali e peritali per vertenze con compagnie di assicurazione.
- ✓ La Compagnia interviene entro i massimali indicati in Polizza.



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso.
 - ✗ Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione.
 - ✗ Vertenze non derivanti dal rischio assicurato.
 - ✗ Sanzioni pecuniarie.
- Chi non è assicurato?**
- ✗ Soggetti diversi da: Azienda contraente per fatti penalmente rilevanti o violazioni di carattere amministrativo dei quali sia chiamata a rispondere in relazione a comportamenti posti in essere o attribuiti ai soggetti assicurati.
 - ✗ Soggetti diversi da: Personale Apicale. A titolo esemplificativo e non limitativo: titolare, amministratori, legale rappresentante, dirigenti, quadri, altri soggetti delegati o preposti dall'Azienda o comunque a cui la legge attribuisce funzioni di responsabilità, rappresentanza, espressamente indicati in polizza nell'esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto dell'Azienda contraente.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Spese Legali per la fase giudiziale per Avvocato Domiciliatario o di trasferta del Legale con studio non ricompreso nel Distretto di Corte d'Appello competente: massimale € 5.000 per vertenza, illimitato per anno assicurativo.
- ! Vertenze contrattuali: carenza di 90 giorni dal perfezionamento della Polizza; valore minimo di lite: € 250,00.
- ! Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e azione legale con compagnie di assicurazione: la garanzia è operante per denunce presentate alla controparte-compagnia di assicurazione trascorsa la carenza di 90 giorni dal perfezionamento della Polizza.
- ! Chiamata a manleva della compagnia garante per la R.C.: il massimale indicato sulla scheda di Polizza è per evento e per anno assicurativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Vertenze Penali - Illeciti amministrativi - Extracontrattuali: Europa Geografica.
- ✓ Vertenze Contrattuali: Italia, Vaticano, S. Marino.



Che obblighi ho?

- L'obbligo, in sede di perfezionamento della Polizza, di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Il Contraente ha l'onere di informare gli Assicurati in merito ai termini di trattamento dei dati personali e di comunicare all'Intermediario l'avvenuto adempimento.
- L'obbligo, in sede di denuncia e nel corso del sinistro, di trasmettere alla Compagnia tutti i documenti per la corretta istruzione della pratica.
- L'obbligo di agire secondo correttezza, formulando in sede stragiudiziale e giudiziale specifica richiesta di condanna avversaria al pagamento delle spese legali e peritali.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio con applicazione dei seguenti tassi annui: 3% per frazionamenti semestrali, 4% per frazionamenti quadrimestrali, 5% per frazionamenti trimestrali. Se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto.

Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale, elettronico; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a € 750.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura si rinnova automaticamente per la durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno, salvo disdetta. Nel caso in cui sia stata perfezionata l'estensione temporale "Garanzia retroattiva", la stessa opera con effetto retroattivo per imputazioni penali e illeciti amministrativi per eventi/fatti riferiti al periodo antecedente al perfezionamento della Polizza, come indicato nella specifica estensione temporale.



Come posso disdire la polizza?

Facoltà di disdetta: la Polizza può essere disdettata almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata, mail certificata alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

Anticipata risoluzione: la Polizza si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio oppure dalla data di: sentenza dichiarativa di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, straordinaria/speciale, messa in liquidazione del Contraente.

Facoltà di recesso: la Società può recedere dal contratto con preavviso minimo di 30 giorni, entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia, riscontro, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo.